



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MILANO

SEZIONE 02 via F. Sforza, 23 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. ANTONIO CASTRO
VIA MUSUMECI N. 137
95128 CATANIA
CT

COMUNE DI MILANO
Galleria Ciro Fontana, 3 - 6 piano
20121 MILANO
MI

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **59593/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **CANONICI WELLEDA**

Depositata Sentenza Numero: **413/2017**

in data : **03/02/2017**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

IVRI S.P.A.

Difeso da:

ANTONIO CASTRO

Resistente Principale

COMUNE DI MILANO

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Sezione seconda

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA	
N.	913
ANNO 2017	
RUOLO GENERALE	
N.	59593/2016
REPERTORIO	
N.	
DEPOSITATA IL	
3/2/17	

Il Giudice di Pace di Milano, in persona della Dott.ssa Welleda Canonici, ha pronunciato in data 19/01/2017, mediante lettura del dispositivo in udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

IVRI S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano (MI), via Sapri n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Castro del foro di Catania, giusta procura generale alle liti del 02/08/2013, Rep. n. 25826/12411 Notaio Angelo Busani del Collegio Notarile di Milano, ed elettivamente domiciliato in Milano, via Boccaccio n. 15/a presso l'avv. Monica Agostinelli

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso da Funzionario Delegato del Corpo di Polizia Locale, ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici della P.L., in Milano, piazza Beccaria n. 19

RESISTENTE

con ricorso depositato presso la Cancelleria di questo ufficio in data 16/09/2016 e iscritto al numero di ruolo sopra indicato.

OGGETTO: ricorso ex art. 22 legge 689/81 – art. 7 Decreto Legislativo 01/09/2011, n. 150 avverso il verbale di contestazione emesso dalla Polizia Locale di Milano n. 1001800/2016/1/1/1 del 06/07/2016, notificato in data 21/07/2016.

Conclusioni delle parti:

Per parte ricorrente: Previa sospensione ex art. 5 D.Lgs. 150/2011, annullamento del verbale di accertamento n. 1001800/2016/1/1/1 emesso dalla Polizia Locale di Milano in data 06/07/2016, notificato in data 21/07/2016, perché illegittima, nulla ed errata; con vittoria delle spese.

Per parte resistente: Rigetto del ricorso; in subordine, nel caso venisse riconosciuto l'errore di parte ricorrente, rifusione delle spese sostenute per la notifica del verbale d'infrazione pari ad € 11,00.

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso il verbale di accertamento sopra emarginato, emesso dalla Polizia Locale del Comune di Milano per la violazione dell'art. 7, comma 14°, del C.d.S., contestata a IVRI in qualità di locataria del veicolo targato EY609WF per aver circolato in data 06/05/2016 nella zona a traffico limitato di corso Garibaldi benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto. L'opponente non nega di aver tenuto la condotta

contestata, ma chiede l'annullamento del verbale impugnato, irrogativo della sanzione pecuniaria di € 81,00 oltre spese di accertamento e notifica e così per un totale di € 92,00, avendo regolarmente provveduto a comunicare entro le 72 ore dall'avvenuto transito la targa del veicolo interessato (secondo quanto previsto dall'Ordinanza n. 441/2015 e successive modifiche) al fine di usufruire dell'autorizzazione in sanatoria; invoca inoltre l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 4 della legge n. 689/81, avendo effettuato l'accesso nella zona a traffico limitato per far fronte ad un segnale di allarme ricevuto, e quindi nell'adempimento di un dovere.

Con ordinanza depositata in data 26/09/2016 è stata fissata udienza di comparizione al 19/01/2017, ordinando all'Autorità resistente il deposito degli atti relativi all'accertamento, ed è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, non sussistendo il grave e irreparabile danno di cui all'art. 5, comma 2°, del D.Lgs. n. 150/2011.


A detta udienza è comparso il procuratore della società ricorrente che si è riportato al proprio atto; nessuno ha presenziato in rappresentanza del resistente Comune di Milano, tempestivamente costituitosi con comparsa di risposta, depositata in data 21/05/2016, corredata degli atti relativi all'accertamento, nella quale sono state precisate le conclusioni come in epigrafe riportate. Al riguardo il Comune rileva che la parte ricorrente in realtà non aveva provveduto a comunicare la targa del veicolo interessato entro le 72 ore dall'avvenuto transito, giacché il documento a suo tempo trasmesso dalla ricorrente alla Polizia Locale era riferito ai transiti effettuati dal veicolo targato EY609WF bensì alla data del 6 maggio, ma dell'anno precedente (2015); in particolare precisa il Comune che in base al principio di rilevanza dell'errore in base alla sua riconoscibilità, nel caso di specie l'errore commesso dalla ricorrente deve ritenersi provvisto di idoneità invalidante, considerato che la sua riconoscibilità non era di immediata evidenza, in particolare per il motivo che l'addetto del Comune di Milano, ricevendo centinaia di mail quotidiane da richiedenti deroghe per un transito, è di fatto impossibilitato a verificare capillarmente il contenuto delle innumerevoli mail ricevute. Parte resistente ha infine osservato che per l'intervento praticato non risultava provata una oggettiva situazione di emergenza, risultando quindi inapplicabile l'esimente di cui all'art. 4 legge n. 689/81.

Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si è ritirato in Camera di Consiglio, ed ha emesso sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

L'opposizione della società ricorrente merita accoglimento, non ritenendosi condivisibili le argomentazioni esposte dal Comune in relazione alla rilevanza dell'erronea indicazione dell'anno 2015 anziché dell'anno 2016.

Infatti nel caso di specie si ritiene che vada esclusa detta rilevanza ai fini dell'accertamento della mancata comunicazione della targa del veicolo interessato entro le 72 ore dall'avvenuto transito, giacché il fatto stesso che la mail inviata da IVRI all'Ufficio gestione ZTL in data 10/05/2016 riporti nell'intestazione la dicitura "verbali interventi Milano 06.05.2016" rende chiaramente evidente e facilmente riconoscibile l'errore materiale commesso da IVRI nell'indicazione dell'anno di riferimento; a ciò si aggiunga che la verifica in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria previsto dalla summenzionata Ordinanza n. 441/2015 va effettuata avuto riferimento a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo questioni di carattere soggettivo, quale il carico di lavoro gravante sull'amministrazione.

In ragione di quanto sopra esposto, il ricorso viene accolto e conseguentemente va annullato il verbale opposto.



Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, sul ricorso presentato dalla suindicata ricorrente, visti gli artt. 5 e seguenti del Decreto Legislativo 01/09/2011, n. 150, così provvede:

accoglie l'opposizione proposta da IVRI S.p.A., e per l'effetto **annulla** il provvedimento applicativo di sanzione emesso dal Comune di Milano, Settore Polizia Locale in data 06/07/2016 n. 1001800/2016/1/1/1.

Spese di giudizio compensate.

Depositata in Milano, 02/02/2017

Il Giudice di Pace
dott.ssa Welleda Canonici



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

